

IL PREMIERATO

Elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri

Modifiche alla parte seconda della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica.

Senatore Antonio De Poli

ADP



Premessa



Il 18 giugno 2024 il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge costituzionale recante disposizioni per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica.

Il provvedimento, che seguirà l'iter di approvazione speciale previsto per le leggi costituzionali, sarà ora trasmesso alla Camera dei deputati.

Finalità ed efficacia nel tempo

La proposta ha l'obiettivo di offrire soluzione al problema dell'instabilità dei Governi.

Il disegno di legge costituzionale mira a consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell'indirizzo politico della Nazione, attraverso l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e la stabilizzazione della sua carica, per dare appoggio e continuità al mandato democratico.

La riforma costituzionale imporrà una conseguente modifica della legislazione elettorale di Camera e Senato.

Le modifiche si applicheranno a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successivi alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.

Senatori a vita

La riforma della Costituzione prevede l'abolizione della nomina dei Senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica.

L'articolo 59 della Costituzione sarà così riformulato:

«È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica».

Resteranno in carica, fino a scadenza naturale del mandato, i Senatori a vita attualmente nominati dal Presidente della Repubblica.

Elezione del Presidente della Repubblica

Si introduce anche la modifica dell'art. 83 della Costituzione, con riferimento alle modalità di elezione del Presidente della Repubblica.

Attualmente l'elezione avviene a maggioranza dei due terzi dell'assemblea, ma dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta, ossia la metà più uno dei membri dell'assemblea.

La riforma sul premierato propone di fare ricorso a questa possibilità non dopo il terzo scrutinio, ma dopo il sesto.

Semestre bianco e scioglimento delle Camere

La riforma interviene anche sul cosiddetto semestre bianco, il periodo che corrisponde agli ultimi sei mesi del mandato del presidente della Repubblica.

In base all'articolo 88 della Costituzione, attualmente il presidente della Repubblica non può sciogliere il Parlamento negli ultimi sei mesi del suo mandato, a meno che questi non coincidano «in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura».

La riforma approvata dal Senato propone di sostituire quest'ultimo inciso con il seguente: «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto».

La proposta di riforma costituzionale chiede di modificare anche un altro punto dell'articolo 88, quello in base al quale il presidente della Repubblica «può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le camere o anche una sola di esse».

La proposta è eliminare la possibilità di sciogliere una sola delle due camere del Parlamento.

Elezione del Presidente della Repubblica

La modifica principale contenuta nella riforma riguarda l'articolo 92 della Costituzione. Attualmente questo articolo prevede che il Governo italiano è composto dal presidente del Consiglio e dai ministri: il presidente della Repubblica «nomina» entrambi, ma i ministri su «proposta» del presidente del Consiglio.

In base alla riforma, il presidente del Consiglio è invece eletto «a suffragio universale e diretto», per un mandato di cinque anni, ma non per «più di due legislature consecutive».

Il presidente del Consiglio è eletto «contestualmente» alle elezioni di Camera e Senato ed è eletto nella camera dove ha presentato la candidatura.

Elezione diretta del Presidente del Consiglio e l'adeguamento del sistema elettorale

Il Parlamento dovrà poi approvare una specifica legge elettorale per regolare il sistema per l'elezione del Parlamento e del presidente del Consiglio, assegnando ai partiti che sostengono il presidente del Consiglio eletto un numero di seggi sufficiente per avere la maggioranza in Parlamento.

Si tratta di un premio di maggioranza che dovrà essere assegnato «nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche».

La nomina del Presidente del Consiglio

In base alla riforma, il presidente della Repubblica non «nomina» più il presidente del Consiglio, ma «conferisce al presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il governo», e su sua proposta «nomina e revoca» i ministri.

In altre parole in base alla riforma il presidente della Repubblica conferisce l'incarico, e non nomina più il presidente del Consiglio come avviene oggi.

La stabilità del Governo

La riforma prevede la modifica dell'art. 94 della Costituzione.

I primi due commi di questo articolo non saranno modificati e prevedono che il governo «deve avere la fiducia» della Camera e del Senato, ossia la maggioranza dei voti a favore in entrambe le camere, che possono accordare o revocare la fiducia al governo con una «mozione motivata e votata per appello nominale».

Con la riforma cambia invece il terzo comma. Entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo dovrà ottenere la fiducia della Camera e del Senato. Nel caso in cui questo tentativo non abbia buon esito, il Presidente della Repubblica conferisce un nuovo incarico al presidente del Consiglio eletto dagli elettori di formare un governo.

Nel caso in cui il secondo tentativo non abbia buon esito e il Governo non ottenga la fiducia di Camera e Senato, il presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e si torna al voto. Si torna al voto anche nel caso in cui il Senato e la Camera revochino la fiducia al Presidente del Consiglio.

Gli scenari in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio

In caso di revoca della fiducia mediante mozione motivata, il Presidente del Consiglio eletto rassegna le dimissioni e il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

Negli altri casi di dimissioni del Presidente del Consiglio, si apriranno due scenari.

Entro sette giorni il Presidente del Consiglio potrà chiedere al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere e di indire nuove elezioni.

Nel caso in cui decida di non esercitare questa facoltà, il Presidente della Repubblica potrà incaricare il presidente del Consiglio dimissionario di formare un nuovo governo o potrà conferire l'incarico a un «altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio».

Questo potrà avvenire solo una volta nel corso di una legislatura.

Scuola di Formazione Politica

Senatore Antonio De Poli



Palazzo Madama - 00186 Roma - Tel. 06 67062210

E-mail: antonio.depoli@senato.it

Segreteria Padova: Casella postale, 1 35010

Limena (PD) - Uff.: +39 3917553872

E-mail: depoli.antonio@gmail.com



antoniodepoli

www.antoniodepoli.it